



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 16/06/2026, n. 1312: Requisiti di ordine generale. Cause di esclusione non automatica. Unicità del centro decisionale. L'accertamento deve investire la fase genetica della formazione delle offerte. Non è richiesta la prova dell'effettiva alterazione dell'esito della gara. È tuttavia necessario un accertamento indiziario serio, ancorato a elementi oggettivi, gravi, precisi e concordanti, riferibili alla comune matrice decisionale delle offerte.

Con la sentenza in esame, il TAR Veneto ha definito un ricorso avente ad oggetto l'impugnazione dell'esclusione di due concorrenti (incluso l'aggiudicatario) le cui offerte erano state ritenute riconducibili a un unico centro decisionale.

Il TAR Veneto ricostruisce il quadro normativo di riferimento sulla scorta dell'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cons. St., sez. V, sent. n. 4165/2024; Cons. St., sez. V, sent. n. 7799/2024; Cons. St., sez. V, sent. n. 3440/2022), secondo il quale: a) l'art. 95, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023 consente l'esclusione dell'operatore economico quando la stazione appaltante accerti la riconducibilità dell'offerta a un unico centro decisionale sulla base di elementi univoci; b) questa causa di esclusione è preordinata alla tutela dell'autonomia, della segretezza e dell'indipendenza delle offerte; c) non è richiesta la prova dell'effettiva alterazione dell'esito della gara; d) è tuttavia necessario un accertamento indiziario serio, ancorato a elementi oggettivi, gravi, precisi e concordanti, riferibili alla comune matrice decisionale delle offerte.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Soffermandosi, nello specifico, sulla natura degli accertamenti di competenza della stazione appaltante, il TAR Veneto sottolinea, richiamando ancora una volta gli arresti del massimo organo della giustizia amministrativa (Cons. St., sez. V, sent. n. 39/2017; Cons. St., sez. V, sent. n. 353/2024; Cons. St., sez. V, sent. n. 4165/2024), che essi devono investire la fase genetica di formazione delle offerte, cosicché l'ente committente è tenuto a verificare, in primo luogo, l'eventuale sussistenza di un rapporto di controllo societario ai sensi dell'art. 2359 c.c. e, in difetto, ad accertare la presenza di relazioni di fatto idonee a concretare un reciproco condizionamento e, quindi, a collegare tali relazioni alla concreta predisposizione delle offerte mediante elementi strutturali, funzionali o contenutistici dotati di effettiva capacità dimostrativa.

Nella fattispecie concreta, tali accertamenti si sono rivelati inadeguati, perché la stazione appaltante non ha individuato alcun elemento oggettivo dal quale desumere che le offerte fossero state predisposte, concordate o comunque determinate da un unico centro decisionale, come sarebbe stato legittimo ipotizzare in presenza di errori identici, di coincidenze anomale nella documentazione, del ricorso ai medesimi consulenti o dell'utilizzo degli stessi strumenti operativi, della provenienza delle offerte da un unico ufficio, della condivisione di polizze o certificazioni, ovvero di modalità redazionali tali da disvelare una comune matrice decisionale; per questa ragione il TAR Veneto ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento censurato.

[Consulta la sentenza](#)